

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO**

**DETERMINAZIONE N. 1: COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELLA CAMERA DI  
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL  
TIRRENO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO**

- visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 con il quale è stata istituita la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- considerato che, all'articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di Commercio sia istituita a decorrere dalla data di entrata in carica del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi della Legge n. 580/93 e s.m.i;
- atteso che al Commissario ad acta viene assegnato il compito di avviare le procedure per il Consiglio camerale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nonché di richiedere le designazioni dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- tenuto conto del fatto che ai fini della rilevanza economica dei settori, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (2/9/2015) che ha reso pubblici i dati, ha rilevato in termini numerici e percentuali, con i necessari arrotondamenti, il numero delle imprese iscritte, l'indice occupazionale, il valore aggiunto e l'importo del diritto annuale di ogni settore, sommando i dati delle due Camere di Commercio interessate;
- tenuto conto altresì che sulla base di tali dati ministeriali occorre procedere alla elaborazione della media aritmetica, per ciascun settore, delle quote percentuali dei quattro parametri; tale media rappresenta il peso da attribuire a ciascun settore e costituisce la base per l'attribuzione di ciascun consigliere;
- considerato che i dati riportati nelle apposite tabelle elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al Decreto Ministeriale 2/9/2015, risultano i seguenti:

Settori di attività economica (ATECO 2007)	Valori assoluti			
	Numero imprese 31/12/2014	Diritto Annuo - Importo versato Anno 2014	Numero Addetti Anno 2012	Valore aggiunto Anno 2012
Agricoltura	12.599	1.048.757,17	9.173,90	351.638,97
Artigianato	12.166	1.126.477,05	22.481,25	929.725,92
Industria	5.884	773.735,91	22.950,88	1.352.043,80
Commercio	19.683	2.031.187,54	29.032,54	1.221.010,45
Cooperative	881	147.776,57	6.980,63	232.460,21
Turismo	8.588	887.228,54	20.569,75	827.006,08
Trasporti e spedizioni	2.882	444.183,19	13.192,20	875.633,81
Credito	914	139.790,09	3.141,05	383.963,29
Assicurazioni	865	91.369,33	1.273,75	78.988,99
Servizi alle imprese	8.913	1.102.622,54	25.713,81	1.858.426,15
Altri settori	2.553	235.382,01	6.830,03	277.603,10
<b>Totale</b>	<b>75.928</b>	<b>8.028.509,94</b>	<b>161.339,79</b>	<b>8.388.500,77</b>

- ritenuto che sulla base dei dati riportati e secondo i criteri di calcolo previsti dal Regolamento ne derivi il seguente prospetto relativo al numero dei Consiglieri spettanti per ciascun settore:

Settori di attività economica (ATECO 2007)	Valori %					Numero Consiglieri
	Numero Imprese	Diritto annuo versato	Addetti	Valore aggiunto	Media	
Agricoltura	16,6	13,1	5,7	4,2	9,9	<b>2,47</b>
Artigianato	16,0	14,0	13,9	11,1	13,8	<b>3,44</b>
Industria	7,7	9,6	14,2	16,1	11,9	<b>2,98</b>
Commercio	25,9	25,3	18,0	14,6	20,9	<b>5,24</b>
Cooperative	1,2	1,8	4,3	2,8	2,5	<b>0,63</b>
Turismo	11,3	11,1	12,7	9,9	11,2	<b>2,81</b>
Trasporti e spedizioni	3,8	5,5	8,2	10,4	7,0	<b>1,75</b>
Credito	1,2	1,7	1,9	4,6	2,4	<b>0,59</b>
Assicurazioni	1,1	1,1	0,8	0,9	1,0	<b>0,25</b>
Servizi alle imprese	11,7	13,7	15,9	22,2	15,9	<b>3,97</b>
Altri settori	3,4	2,9	4,2	3,3	3,5	<b>0,86</b>
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,00</b>

- visti gli art. 9 e 10 della Legge 29/12/1993 n. 580 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal D.Lgs 23/2010, che prevedono tra gli organi delle Camere di Commercio il Consiglio camerale;
- rilevato che l'art. 10 della citata normativa, dopo aver dettato disposizioni generali in merito alla composizione del Consiglio, rimanda ad apposito regolamento da adottare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, la definizione dei criteri generali da adottare per la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni territoriali di competenza degli Enti camerali, in rappresentanza dei settori produttivi che caratterizzano l'economia delle circoscrizioni medesime;
- atteso che con Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155 del 4 agosto 2011 e n. 156 del 4 agosto 2011, sono stati emanati rispettivamente il Regolamento di definizione dei criteri generali per la ripartizione dei Consiglieri in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 580/93 ed il Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio, in attuazione dell'art.12 della medesima norma;
- atteso altresì che, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 3, comma 5 del citato Decreto 155/2011 gli Enti camerali accorpandi, con l'assistenza tecnica di Unioncamere, hanno predisposto i dati al 31/12/2014 relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale incassato, riferiti ai vari settori economici delle rispettive province, inviandoli al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della prescritta pubblicazione;
- rilevato che con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 settembre 2015, pubblicato sul sito ministeriale, e previa verifica dei suddetti dati elaborati dalle Camere, il citato Ministero ha fissato i parametri numerici per il calcolo – secondo le procedure di cui al menzionato Decreto 155/2011 – dei seggi spettanti ai singoli settori economici delle due province, riferiti alla nuova Camera di Commercio I.A.A. della Maremma e del Tirreno, istituita con Decreto Ministeriale 6 agosto 2015;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 10 comma 1° della Legge 580/93 il numero dei componenti il Consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte e annotate al Registro delle Imprese e che pertanto, sulla base dei suddetti parametri, risultando iscritte complessivamente presso le due Camere interessate, alla data del

31/12/2014, n. 75.928 tra imprese e unità locali, il nuovo Consiglio camerale dovrà essere composto da n. 25 consiglieri;

- considerato che in aggiunta ai 25 consiglieri, l'art. 10, comma 6°, della citata legge 580/93 prevede che del Consiglio facciano parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e un componente in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso gli Enti camerali;
- considerato altresì che, in base all'art. 10, 2° comma, della Legge 580/93, nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle Società in forma cooperativa;
- tenuto conto per espresso disposto dell'art. 5, comma 1° del menzionato Decreto 155/2011, l'Ente camerale può discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo nella precedente tabella, in relazione alle specifiche caratteristiche della circoscrizione provinciale;
- tenuto conto altresì per effetto di quanto previsto all' 11° comma del medesimo articolo, al fine di consentire la rappresentanza di tutti i settori ed in particolare per quelli del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e di altri eventuali settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, l'Ente camerale può:
  - a) fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato secondo il disposto di cui al comma 1°;
  - b) stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi;
- ravvisata l'opportunità di avvalersi della disposizione di cui al punto a) del comma precedente, definendo allo 0,60 la soglia minima per i settori specificatamente indicati, per la maggior parte dei quali risulta, comunque, garantita la presenza di un consigliere avendo un coefficiente superiore all'unità; turismo (coefficiente 2,81), trasporti e spedizioni (coefficiente 1,75) e servizi alle imprese (coefficiente 3,97);

- ritenuto opportuno, non essendo garantita la presenza dei settori del credito e delle assicurazioni (coefficienti rispettivamente 0,59 e 0,25, entrambi inferiori all'unità), dover applicare la disposizione di cui al punto b) di cui sopra, confermando l'accorpamento per i settori del credito (coefficiente 0,59) e delle assicurazioni (coefficiente 0,25), che congiuntamente arriverebbero a 0,84 e quindi superiore allo 0,60, soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri di cui al punto a);
- ritenuto di non aver individuato negli "altri settori" alcun settore di particolare interesse per l'economia dei territori interessati e pertanto il seggio teoricamente attribuibile viene assorbito dalle percentuali mancanti necessarie per l'assegnazione dei seggi inferiori nel valore all'unità;
- ritenuto, quindi, di dover assegnare con i maggiori resti gli ulteriori 5 seggi, rispettivamente all'Industria (0,98), ai Servizi alle Imprese (0,97), al Turismo (0,81), ai Trasporti e Spedizioni (0,75) e all'Agricoltura (0,47);
- preso atto che l' art. 10, comma 5 della Legge 580/93 prevede che la rappresentanza autonoma per le piccole imprese sia computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;
- verificato che, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, è almeno pari alla metà dei componenti il consiglio;
- verificato che è necessario prevedere una norma statutaria transitoria al fine di avviare la procedura di costituzione del nuovo Consiglio camerale,

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare l'adozione della seguente norma Statutaria relativa alla composizione del Consiglio della nuova Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno:

### Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno, secondo i parametri fissati dalle vigenti disposizioni di legge, è composto da 28 membri, dei quali 25 nominati in rappresentanza dei diversi settori economici, due nominati in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni

sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.

2. All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese, secondo quanto previsto dalla legge vigente.
3. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori, prevista dalla legge.
4. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011.
5. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

2) di stabilire che la ripartizione dei consiglieri tra i diversi settori, al momento dell'adozione della presente norma statutaria, è la seguente:

<i>Settori di attività economica</i>	<i>Numero consiglieri</i>
<b>AGRICOLTURA</b>	<b>3</b>
<b>ARTIGIANATO</b>	<b>3</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>3</b>
<b>COMMERCIO</b>	<b>5</b>
<b>COOPERATIVE</b>	<b>1</b>
<b>TURISMO</b>	<b>3</b>
<b>TRASPORTI E SPEDIZIONI</b>	<b>2</b>
<b>SERVIZI ALLE IMPRESE</b>	<b>4</b>
<b>CREDITO, ASSICURAZIONI</b>	<b>1</b>
<b>ORGANIZZAZIONI SINDACALI LAVORATORI</b>	<b>1</b>
<b>ASSOCIAZIONI CONSUMATORI E UTENTI</b>	<b>1</b>
<b>ORDINI PROFESSIONALI</b>	<b>1</b>

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo on line delle Camere di Commercio di Livorno e Grosseto.

Livorno, 6 ottobre 2015

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)